



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 62

del 31/05/2023

Classificazione: 07-04-04 2022/16

Oggetto: COMUNE DI FAENZA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA SCHEDA 9 DI PRG "AREA TAMPIERI 2", SITA IN VIA SAN CRISTOFORO DA MEZZENO. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;*

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e s.m.i, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03/02/2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28/01/1993 e n°1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 02/03/2022 (ns PG 6359/2022) con la quale è stato avviato il procedimento in oggetto, tramite indizione di conferenza di servizi modalità asincrona;

VISTE le note dell'Unione della Romagna Faentina:

- del 05/04/2023 (ns PG 9702/2023) con la quale sono stati trasmessi i pareri acquisiti, la documentazione progettuale aggiornata, ed è stata inoltre richiesta l'espressione di parere alla scrivente Provincia relativamente al procedimento in oggetto per le competenze sopra richiamate, comunicando che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni;

-del 18/04/2023 (ns PG 11121/2023) con la quale è stata trasmessa ulteriore documentazione integrativa ai fini dell'espressione di parere relativa al procedimento in oggetto.

VISTA la Relazione del Servizio Pianificazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000, in ordine al "Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo alla Scheda 9 di PRG Area Tampieri 2, sita in via San Cristoforo da Mezzeno" i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 9702/2023 del 05/04/2023;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat del Piano Urbanistico Attuativo in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c. del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione all'Unione della Romagna Faentina dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Pianificazione territoriale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 27/02/2023 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e Bilancio di Previsione triennio 2023-2025 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione";

VISTO l'Atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2023-2025 – Esercizio 2023 – Approvazione".

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Paesaggista Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 322102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art.35 della L.R. n°20/2000, in ordine al “Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo alla Scheda 9 di PRG Area Tampieri 2, sita in via San Cristoforo da Mezzeno” i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 9702/2023 del 05/04/2023;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat del Piano Urbanistico Attuativo in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel “Constatato” della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c. del “Constatato” della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione all' Unione della Romagna Faentina dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022.

ATTESTA

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2022-2024 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L. gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

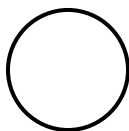
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI FAENZA
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO
ALLA SCHEDA 9 DI PRG "AREA TAMPIERI 2", SITA IN VIA SAN
CRISTOFORO DA MEZZENO
DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA
L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5
DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI
DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;*

VISTA la L.R. n.20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28.01.1993 e n°1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 02/03/2022 (ns PG 6359/2022) con la quale è stato avviato il procedimento in oggetto, tramite indizione di conferenza di servizi modalità asincrona;

VISTE le note dell'Unione della Romagna Faentina:

- del 05/04/2023 (ns PG 9702/2023) con la quale sono stati trasmessi i pareri acquisiti, la documentazione progettuale aggiornata, ed è stata inoltre richiesta l'espressione di parere alla scrivente Provincia relativamente al procedimento in oggetto per le competenze sopra richiamate, comunicando che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni;

-del 18/04/2023 (ns PG 11121/2023) con la quale è stata trasmessa ulteriore documentazione integrativa ai fini dell'espressione di parere relativa al procedimento in oggetto.

PREMESSO:

CHE il Comune di Faenza è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5761/17 del 22.01.2010;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 31.03.2015 ha approvato con deliberazione n° 11 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 30.11.2016 ha approvato con deliberazione n° 56 la variante n. 2 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza.

CONSTATATO CHE:

La superficie interessata dal Piano Attuativo di iniziativa privata è localizzata nell'area produttiva a nord di Faenza, nelle immediate vicinanze dell'Autostrada A14 (che costituisce il limite nord del comparto), ed è di proprietà della Tampieri Financial Group. L'area ricade all'interno delle "Zone omogenee D", classificate come Zone produttive miste di nuovo impianto, ed è attualmente priva di costruzioni.

E' separata dall'adiacente sito produttivo Tampieri, stabilimento RIR classificato come impianto di soglia inferiore per la produzione di oli grezzi per uso alimentare e farine per uso zootecnico tramite spremitura meccanica, estrazione con solvente, raffinazione oli grezzi, distillazione e stoccaggio alcool da prodotti agricoli, dalla via San Cristoforo di Mezzeno, che costituisce il limite inferiore del comparto. Il confine est del lotto è costituito dallo Scolo Vetro (affluente secondario). Un ulteriore ramo dello Scolo scorre in prossimità dei confini nord e ovest del comparto, ricollocato in area idraulicamente favorevole, come approvato con V.I.A. D.G.R. 1416 del 03/09/2018.

L'area, denominata Tampieri 2, in assenza di specifico POC, è disciplinata dalla Scheda 9 del PRG '96, le cui norme di attuazione prevedono all'art 12.6 le seguenti tipologie insediabili:

- Funzioni produttive di tipo manifatturiero;
- Funzioni residenziali ammesse se esclusivamente al servizio dell'attività e nel limite massimo di mq 616,50 di Sul;
- Attività di commercio al dettaglio ammesse nella misura massima di mq 3082,50 di Sul;
- Funzioni direzionali;
- Funzioni turistico-ricettive.

La prossimità con lo stabilimento Tampieri esistente comporta l'insediamento di destinazioni industriali accessorie o complementari allo stesso, potendo contare sulla presenza di utility e risorse già disponibili.

Nel dettaglio il nuovo insediamento produttivo potrà contare sulle seguenti risorse:

- impianto di depurazione idoneo al trattamento dei reflui e delle acque di dilavamento;
- dotazioni e procedure gestionali finalizzate al recupero ed al riciclo delle acque impiegate nei processi produttivi, riducendo pertanto gli emungimenti di acqua da pozzi e/o acquedotto;
- impianti di raffreddamento ad aria utili ad evitare forti consumi di acqua;
- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con potenzialità di almeno 25 Mw di energia green;
- dotazione di un'isola ecologica interna funzionale al corretto smaltimento dei rifiuti;

-impianti per la produzione di energie termiche impiegabili sia in ambito civile che nei cicli produttivi.

La nuova Area Tampieri 2 verrà quindi destinata a sito di supporto e complemento dello stabilimento funzionale ad attività di logistica e new company.

E' previsto l'insediamento di una superficie ad uso residenziale pari a 616,5 mq, destinati a residenza del proprietario e/o custode. In fase di realizzazione verranno adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire idonee condizioni di abitabilità, salubrità e sicurezza, nonché verranno previsti idonei dispositivi di separazione/mitigazione, in funzione dell'attività che andrà effettivamente a insediarsi. Gli ingombri massimi dei nuovi edifici avranno un'altezza massima pari a 12,5 m.

Il Piano in esame prevede anche la realizzazione di un parcheggio pubblico da cedere al Comune. Le aree a verde pubblico sono previste lungo il fronte di via San Cristoforo, e attorno all'area parcheggi all'estremità ovest del comparto (estensione rete ecologica lungo il Canale Naviglio Zanelli, come da art 20.6 del RUE), mentre il verde privato, pari ad almeno il 20% della superficie fondiaria (al netto delle quote pubbliche), sarà localizzato nelle zone a nord (fascia di rispetto autostradale) ed est.

E' previsto un adeguamento stradale, con risezionamento del tratto iniziale di via San Cristoforo di Mezzeno, finalizzato all'adeguamento dell'immissione sulla Strada Provinciale Granarolo.

Per la gestione delle acque, è prevista la realizzazione di due bacini di laminazione separati, uno che raccoglierà le acque da trattare provenienti da aree di dilavamento, per poi convogliarle all'interno dell'area Tampieri all'impianto di depurazione, e uno che raccoglierà quelle non oggetto di dilavamento, i quali saranno localizzati nella porzione nord dell'area, uno in prossimità della superficie laddove verrà realizzata la nuova costruzione, l'altro in prossimità del parcheggio.

L'assetto progettuale e impiantistico proposto è in linea con i requisiti previsti per le A.P.E.A. (aree produttive ecologicamente attrezzate) come da indirizzi della D.A.L. Emilia Romagna 118/2007, tuttavia il PUA in oggetto non ambisce allo status di APEA e tanto meno alle sue condizioni incentivanti.

L'area sarà interessata da opere di bonifica, e il terreno esistente sarà sostituito con materiale di cava riciclato e rigenerato, con trattamento delle pavimentazioni stradali in asfalto.

E' prevista inoltre la realizzazione di una nuova cabina alimentata in media tensione dalle cabine Helianthus ubicate internamente al sito Tampieri, la quale poi fornirà corrente in bassa tensione per gli utenti di Via San Cristoforo da Mezzeno e per la rete di illuminazione pubblica.

Nell'area sono attualmente presenti un metanodotto di SNAM RETE GAS a 64 bar, e un tracciato dell'Acquedotto della Romagna. Non sono previste interferenze o modifiche dei tracciati, e le opere non interferiranno con le rispettive fasce di rispetto.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Così come previsto dall'art.51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art.19 della L.R. 20/2000, la relazione di Valsat, riporta al suo interno un apposito capitolo denominato "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", che fornisce una puntuale disamina degli articoli e delle norme dei principali strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, evidenziandone la coerenza con quanto disposto.

L'area risulta interessata dalla presenza di paleodossi di modesta rilevanza (Art. 3.20c NTA), le cui norme di PTCP dispongono quanto segue:

Art. 3.20 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi
...omissis...

I dossi e i sistemi dunosi individuati nei punti a), b) e c) sono da intendersi sottoposti alle tutele ed agli indirizzi di cui ai successivi commi. L'individuazione cartografica dei dossi di cui al punto c)

costituisce documentazione analitica di riferimento per i Comuni che, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale alle disposizioni di cui al presente Piano, dovranno verificarne la diversa rilevanza percettiva e/o storico-testimoniale attraverso adeguate analisi, al fine di stabilire su quali di tali elementi valgano le tutele di cui ai commi successivi.

...omissis...

4.(D) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma nuove previsioni urbanistiche comunali dovranno avere particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare:

- da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato esistente;

- l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse;

- l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.

La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

6.(I) I comuni nell'ambito dei propri regolamenti edilizi potranno prevedere idonee prescrizioni per la esecuzione dei lavori, in particolare in relazione alla limitazione degli sbancamenti al sedime degli edifici, alle tecniche di riduzione dell'impermeabilizzazione nella pavimentazione delle superfici cortilive, nonché allo smaltimento diretto al suolo delle acque pluviali, etc, al fine di garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata nei termini di contributo alla ricarica delle eventuali falde di pianura. Le attività produttive di tipo artigianale o industriale dovranno garantire la qualità e la protezione della risorsa idrica; a tal fine la previsione di nuove attività di cui sopra o l'ampliamento di quelle esistenti, dovranno essere corredate da apposite indagini e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica.

L'assetto proposto risulta conforme e coerente con tutti gli strumenti di pianificazione analizzati, e non risultano condizioni ostative alla realizzazione.

In materia di rifiuti, la relazione riporta l'estratto della Tavola 4 della Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) in attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti (P.R.G.R.), approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 27.02.2019, nella quale si evidenzia come l'area sia classificata in parte non idonea e in parte ad ammissibilità condizionata alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Tuttavia il progetto non prevede l'insediamento di tale tipo di attività.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 5 della LR 20/2000, per il caso in esame sono stati individuati e convocati alle conferenze di servizi in modalità asincrona organizzate per l'esame del presente Piano Particolareggiato, quali soggetti competenti in materia ambientale: Ausl, ARPAE, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Si riportano di seguito i pareri dei Soggetti ambientalmente competenti che si sono espressi dichiarando il proprio parere favorevole condizionato.

- AUSL della Romagna, prot. 0144373/P del 24/05/2022

...omissis...

Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento proposto, per quanto di competenza di questo servizio, si esprime parere favorevole alla seguente condizione:

- la quota parte di capacità edificatoria, ad uso residenziale, deve risultare compatibile e asservita alla destinazione d'uso propria della scheda.

- ARPAE – Distretto di Ravenna: parere ambientale e di compatibilità acustica prot. URF 29228 del 28/03/2023

PARERE AMBIENTALE

...omissis...

considerato che:

- l'area di scheda 9 oggetto di PUA è un comparto urbanistico autonomo potenzialmente alienabile di proprietà della Società Tampieri Finanziaria Group;
- l'impianto di depurazione a cui confluiranno i reflui prodotti è l'impianto di proprietà della Società Faenza Depurazioni che risulta, allo stato attuale, avere elevata capacità residua mentre, quale sezione di trattamento, viene individuata la Sezione 2; questa Agenzia è in condizioni di esprimere parere favorevole alle seguenti condizioni:

1) all'interno della Convenzione dovranno essere riportati gli estremi del contratto tra le parti (Società Tampieri Finanziaria Group e Società Faenza Depurazioni) relativo alle modalità di accettazioni dei reflui. In tale contratto dovrà essere specificato che in sede attuativa si dovrà indicare i flussi e la tipologia dei reflui originati dal comparto, la capacità residua del depuratore della Società Faenza Depurazioni nonché le omologhe di accettazione da parte di quest'ultima.

2) La Società Faenza depurazioni alla luce di quanto verrà definito per il punto precedente dovrà presentare al SAC di Arpa Ravenna istanza di modifica AIA vigente.

3) All'interno dei singoli lotti dovrà essere privilegiata l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche (pavimentazioni o tubazioni drenanti) o l'eventuale riuso delle stesse.

4) Qualora le aree esterne della nuova lottizzazione siano adibite all'accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti e/o allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte, la rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere dotata di sistemi di raccolta/trattamento di tali acque (acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento), distinta da quella delle acque meteoriche pulite, non soggette a contaminazione in conformità alla DGR 286/05 e alla DGR 1860/06. Tale valutazione dovrà essere effettuata in fase di rilascio di AUA.

INQUINAMENTO ACUSTICO

...omissis...

viene osservato:

1) Documento di clima acustico stato attuale – le tecniche di misura adottate sono corrette e seguono la UNI 11143-1/5 consentendo di caratterizzare e separare le sorgenti sonore date dalla infrastrutture viarie e dalle attività produttive insediate. Per l'area di nuova urbanizzazione risultano rispettati sia i limiti del DPR 142/04 sia quelli della Classe V attribuita all'area dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Faenza.

2) Classificazione acustica del lotto e destinazioni d'uso indicate in progetto – si rilevano incoerenze fra le destinazioni d'uso indicate per le opere edilizie e quanto ammesso per la Classe V definito per legge dal DPCM 14/11/97. Il Decreto riporta:

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Inoltre le abitazioni non pertinenziali dell'azienda sono soggette al criterio differenziale che rendono, di fatto, non compatibili le abitazioni se non integrate e connesse con l'azienda stessa quale, ad es, la sede del custode o, al limite, la foresteria per l'azienda. Il fatto che nel piano sia prevista una ampia superficie destinata ad ambienti abitativi e che, tra le possibili destinazioni d'uso sia prevista la possibilità di indirizzo di realizzare residenze con funzioni turistico-ricettive, o plurime abitazioni di diverse aziende, è in

conflitto con le destinazioni d'uso produttive con "scarsità di abitazioni" ammesso nel contesto della Classe V dal DPCM 14/11/97.

3) Documento di impatto acustico e mancanza di informazioni sul futuro assetto dell'area da urbanizzare – viene indicato che non è possibile identificare, allo stato attuale, un progetto con definito i particolari sulle imprese e sulle abitazioni da inserire. L'impatto acustico è effettuato sulla ipotesi di viabilità trasportistica per una azienda di logistica legata alle attività del gruppo Tampieri, come indicato alla Pag.3. Tale valutazione risulta sotto l'aspetto tecnico corretta. Viene poi indicato, genericamente, che la collocazione delle abitazioni sarà "perseguita in funzione della attività produttiva prevista". Se con tale indicazione si ritiene di realizzare più nuclei abitativi separati per diverse società che si potranno insediare si ribadisce quanto sostenuti al precedente punto e cioè che tale scelta è in conflitto con i disposti del DPCM 14/11/97 La funzione abitativa prevista non potrà essere svincolabile in futuro dall'attività produttiva a cui risulta asservita. Infatti l'art. 8 della DGR 673/04 definisce come ricettori i diritti edificatori già acquisiti da previsioni di PRG anche se non attuati. A tal proposito: Per ricettore si intende: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, come definito dall'art. 2 della Legge 447/95, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa ... omissis.... aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti strumenti urbanistici e loro varianti. Pertanto le valutazioni dei potenziali conflitti vanno già effettuate alla definizione dei diritti edificatori ed abitativi acquisiti da PRG o ai PUA e resi compatibili con le definizioni delle aree acustiche date dal DPCM 14/11/97 già allo stato attuale. Tali valutazioni non sono state espresse nella documentazione presentata per "mancanza delle informazioni". Altrettanto chiaro che, oltre alle criticità già evidenziate ai punti precedenti, se si deve esprimere un parere formale tecnico su di un progetto ove si prevedano potenziali ricettori impattati già dagli indirizzi di PRG/PUA questo deve essere definito nell'immediatezza con un dettaglio che non permetta di creare conflitti e non lasciato a future valutazioni quando tali conflitti, per scelte non ponderate, non sono più sanabili.

Pertanto, per quanto sopra, questo Servizio ritiene di poter esprimere un parere favorevole al progetto presentato alle seguenti condizioni:

- a) gli alloggi abitativi previsti dovranno essere di pertinenza, nonché univoci nel loro insieme e uso, con l'attività che si dovrà insediare o con il Gruppo Tampieri se questa ne farà parte. Nella progettazione si dovrà perseguire quanto proposto alla Pag 30 dell'elaborato di impatto acustico Revisione 1 del Novembre 2022 sulle scelte edilizie a minore esposizione della rumorosità indotta dall'attività che si serve.
- b) vista la mancanza di informazioni attuali prima del rilascio del permesso di costruire e/o rilascio di un titolo abilitativo per l'attività che si insedierà questo deve essere condizionato alla presentazione del relativo impatto acustico verso i ricettori esistenti e previsti;
- c) vista la mancanza di informazioni attuali non si potrà fare ricorso alle procedure semplificate previste dal comma 3-bis dell'Art. 8 della L 447/95. Prima del rilascio del titolo edilizio delle abitazioni al servizio dell'azienda, qualora queste ricadano nella fascia di pertinenza della autostrada ex DPR 142/04, dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico accertandone la compatibilità della posizione scelta e adottare ogni idoneo interventi di mitigazione acustica verso la infrastruttura qualora la posizione presenti criticità.

-Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Prot. Prot. 3871 del 17/03/2023

...omissis...

- vista la documentazione integrativa presentata;

- visto il progetto di ampliamento del ponte esistente sul canale di scolo consorziale "Fiume Vetro" a servizio della strada comunale Via S. Cristoforo, realizzato in forza della concessione n.31/2018;

lo scrivente Consorzio, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, solo dal punto di vista idraulico, esprime parere favorevole all'intervento in oggetto e conferma nel contempo il precedente parere prot. cons. 8987 del 21.06.2022.

Prima dell'inizio dei lavori la Società, che legge la presente per conoscenza, dovrà produrre elaborato grafico esecutivo con il particolare del raccordo tra la struttura del ponte in ampliamento e la sezione trapezia del canale di scolo consorziale "Fiume Vetro".

La Società, che legge la presente per conoscenza, dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo la data di inizio dei lavori; in ogni caso il periodo dell'esecuzione dei lavori dovrà essere programmato e concordato con l'Ufficio Tecnico consorziale.

Sarà cura dello scrivente Consorzio, alla luce del nuovo intervento di ampliamento del ponte esistente, aggiornare l'atto di concessione n. 31/2008, indicando la nuova lunghezza del manufatto, e il presente parere diverrà parte integrante della concessione suddetta.

- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Prot. 8987 del 21/06/2022

...omissis...

- viste le caratteristiche dimensionali, la relazione di calcolo e gli esecutivi presentati;

- visto il bacino scolante dell'area agricola oggetto di modifica d'uso;

preso atto che

- nel progetto allegato alla domanda di cui sopra sono state previste strutture idrauliche in grado di invasare un volume d'acqua conforme a quelli previsti dai disposti di cui alle norme d'Attuazione del Piano Stralcio del Bacino del Torrente Senio, dell'Autorità di Bacino del Reno, approvato dalla Regione Emilia Romagna:

lo scrivente Consorzio, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, esprime parere favorevole all'intervento in oggetto, condizionato alle prescrizioni di seguito riportate:

- relativamente allo scarico diretto delle acque meteoriche della nuova trasformazione urbanistica nel tratto deviato dello scolo consorziale "Fiume Vetro" (concessione 32/2018), così come risulta dal progetto allegato al PUA che si restituisce in copia munito di visto "con modifiche" e che si allega alla presente, è necessario che la Società proprietaria inoltri, prima dell'inizio dei lavori, idonea domanda di concessione redatta sulla base dei disposti del vigente Regolamento per le Concessioni precarie e le Autorizzazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione n. 11 in data 24/06/1996 e s.m.i. corredata dal progetto dello schema fognario e relativi particolari esecutivi. Si precisa che detto scarico non dovrà modificare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali;

- eventuali manufatti a protezione degli invasi di laminazione, quali recinzioni, dovranno essere posati al di fuori della fascia di rispetto del canale di scolo consorziale "Fiume Vetro", della larghezza di 5,00 mt misurata dal ciglio superiore dello stesso;

- al fine di consentire l'accesso ai mezzi d'opera consorziale e la continuità di transito nelle pertinenze del canale di scolo consorziale "Fiume Vetro (Ramo)", la Società, che legge la presente per conoscenza, dovrà provvedere alla realizzazione di un manufatto che possa garantire l'accesso alle suddette pertinenze dalla Via San Cristoforo di Mezzeno al terreno censito al fg.65 mappale 109, nel punto indicato con la lettera F nella planimetria allegata. Si invita pertanto la Società, che legge la presente per conoscenza, prima dell'inizio dei lavori a prendere contatti con il personale dell'Ufficio Tecnico Consorziale per concordare l'intervento da realizzare e le modalità di esecuzione; a lavori ultimati il proponente dovrà richiedere il sopralluogo di riscontro di competenza.

Con l'occasione si pone in evidenza che sul lato est del piano particolareggiato è presente una condotta irrigua DN 500 in ghisa, di proprietà del Consorzio di secondo

grado per il Canale Emiliano Romagnolo, con una fascia di servitù della larghezza di 5,00 m.

In fase di presentazione del progetto esecutivo del "Lotto 1" sarà necessario, sulla base dei disposti di cui all'art. 5, comma 7 della Direttiva per la Sicurezza Idraulica l'area di intervento risulta caratterizzata da elevata pericolosità di inondazione da rete idraulica consorziale (P3), con tempi di ritorno critici superiori ai 20 anni ed inferiori ai 50 anni, richiedere allo scrivente Consorzio il tirante idrico di riferimento ai sensi della citata direttiva, al fine di non incrementare il rischio idraulico dell'area.

- Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo, Prot. 2104 del 30/03/2022

Al riguardo, nulla osta - per quanto di competenza di questo Consorzio - alla realizzazione dell'opere di cui si tratta, in quanto non ricadente tra le fattispecie vietate dall'art 133 del testo unico delle leggi sulla bonifica (R.D. 8 maggio 1904 n. 368).

- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini prot. SABAP-RA_UO2|0007427-P del 20/05/2022

In relazione all'indizione in oggetto

- analizzata la documentazione tecnica allegata;*
- considerato che l'intervento prevede la realizzazione di piano urbanistico attuativo con opere di urbanizzazione;*
- rilevato che tale intervento prevede opere di scavo a differenti profondità sia per quanto riguarda le urbanizzazioni e le connesse reti infrastrutturali da realizzare che per quanto concerne l'individuazione dell'area per successiva edificazione;*
- valutato che l'area di intervento si trova in diretta adiacenza a una zona oggetto di interventi precedenti, nel corso dei quali sono state rinvenute numerose evidenze archeologiche;*
- considerato il fatto che, date le caratteristiche dell'area, potrebbero essere presenti ulteriori evidenze o resti archeologici anche a profondità limitate rispetto all'attuale p.d.c.;*
- valutato che l'area oggetto di intervento ricade all'interno di una zona censita a media potenzialità archeologica (NTA del PSC – Faenza, art. 11.2; NTA del RUE – Faenza, art. 23.5) nella tav. C.2_B_07 del RUE – Faenza, nonché nei pressi di un elemento di viabilità antica costituito da via Granarolo, cardine massimo della centuriazione faentina;*
- rilevato che l'area di intervento risulta al momento libera da edifici,*

questa Soprintendenza ritiene di subordinare il proprio parere di competenza all'esecuzione di sondaggi archeologici preventivi.

Tali sondaggi, da realizzarsi attraverso l'uso di mezzo meccanico dotato di benna liscia, dovranno comprendere un campione sufficientemente rappresentativo (sia in estensione, sia in profondità) per la definizione delle caratteristiche della stratificazione e dell'eventuale presenza di evidenze archeologiche e dovranno essere eseguiti in tutta l'area interessata dal progetto unitario convenzionato, così come riportata nelle cartografie allegate alla istanza.

In considerazione delle caratteristiche dell'area si ritiene opportuno eseguire sondaggi archeologici della profondità di almeno -1,50 m di profondità dall'attuale p.d.c.; laddove le previsioni progettuali prevedano scavi a profondità maggiori, i sondaggi dovranno raggiungere la quota di fondo scavo necessaria per i previsti lavori.

Vista la fase progettuale, nel caso in cui le future edificazioni dei lotti prevedranno opere di scavo a profondità maggiori di quella indicata e al momento sconosciute, gli approfondimenti conoscitivi verranno compiuti al momento dell'effettiva realizzazione degli edifici.

Si conferma quanto concordato tra le Amministrazioni in merito alla fase di esecuzione delle indagini preventive, di cui alla nota di questo Ufficio ns. prot. n. 1143 del 28/01/2022, in riscontro alla proposta metodologica formulata dall'Unione Romagna Faentina.

Pertanto, si esprime parere favorevole al completamento dell'iter procedimentale relativo all'approvazione del piano urbanistico, restando salva la realizzazione delle indagini preventive prima dell'esecuzione delle opere relative al primo Permesso di costruire o altre autorizzazioni da conseguire.

Tale prescrizione dovrà essere inclusa nella eventuale convezione da stipulare al termine del procedimento di approvazione.

L'esecuzione delle opere di archeologia preventiva dovrà essere attuata da operatori archeologi specializzati, senza alcun onere per questa Soprintendenza, che assumerà la direzione scientifica dell'intervento. I tempi e le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere concordati con il funzionario responsabile di zona.

Si precisa fin d'ora che, nell'eventualità del rinvenimento di livelli antropizzati e/o strutture archeologiche, pure se conservate in negativo, questa Soprintendenza si riserva di valutare l'eventuale necessità di procedere con scavi archeologici stratigrafici estensivi o altre attività di approfondimento finalizzate alla tutela dei depositi archeologici individuati.

Soltanto all'esito delle indagini prescritte e alla consegna della Relazione Archeologica Definitiva sarà espresso il parere di competenza da parte di questo Ufficio.

Le indagini archeologiche, e la relativa documentazione, dovranno essere eseguite secondo quanto indicato nel "Regolamento per la conduzione delle indagini archeologiche, elaborazione e consegna della documentazione e trattamento dei materiali archeologici" pubblicato con D.S. n. 24/2018 e disponibile sul sito web della Soprintendenza. ...omissis...

Resta inteso che, in ogni caso, qualora durante i lavori venissero scoperti beni archeologici, resta salvo quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" in materia di rinvenimenti fortuiti. Si ricorda che tale norma impone la conservazione dei resti rinvenuti e l'immediata comunicazioni agli organi competenti, non causando alcun danno agli elementi del patrimonio rinvenuti, che possono essere costituiti da stratificazioni archeologiche non immediatamente riconoscibili da personale non qualificato.

...omissis...

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12" (fattibilità di opere su grandi aree) il Geologo del Servizio Pianificazione Territoriale

VISTO

la Relazione geologica e sismica e relativa integrazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- **1:** *gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;*
- **2:** *il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria C) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, si dovranno tenere in adeguato conto le frequenze proprie del terreno di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza in caso di sisma;*
- **3:** *si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;*
- **4:** *si richiede di presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;*
- **5:** *per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fa parte la zona oggetto di studio.*

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art.35 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni da mettere in atto in sede attuativa così come sottolineato nel "constatato";

CHE lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato nei termini di legge, e durante tale periodo non sono pervenute osservazioni.

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art.35 della L.R. n°20/2000, in ordine al "Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo alla Scheda 9 di PRG Area Tampieri 2, sita in via San Cristoforo da Mezzeno" i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 9702/2023 del 05/04/2023;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat del Piano Urbanistico Attuativo in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c. del "Constatato" della presente relazione;

4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione all' Unione della Romagna Faentina dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Geologo Giampiero Cheli)
f.to digitalmente

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Paesaggista Giulia Dovadoli)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Pianificazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 725/2023

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA SCHEDA 9 DI PRG "AREA TAMPIERI 2", SITA IN VIA SAN CRISTOFORO DA MEZZENO. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 31/05/2023

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 62 DEL 31/05/2023

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA SCHEDA 9 DI PRG "AREA TAMPIERI 2", SITA IN VIA SAN CRISTOFORO DA MEZZENO. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Si dichiara che il presente atto è divenuto esecutivo il 11/06/2023, ovvero decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Ente, n. 783 di pubblicazione del 31/05/2023

Ravenna, 12/06/2023

IL DIPENDENTE INCARICATO

MORELLI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 62 DEL 31/05/2023

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA SCHEDA 9 DI PRG "AREA TAMPIERI 2", SITA IN VIA SAN CRISTOFORO DA MEZZENO. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Si CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii, l'avvenuta regolare pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line n. 783 di pubblicazione, di questa Provincia dal 31/05/2023 al 15/06/2023 per 15 giorni consecutivi.

Ravenna, 16/06/2023

**IL DIPENDENTE INCARICATO
MORELLI ROSSANA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)